

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Visto il ricorso **204/2001**, proposto da **CENTRULLO DOMENICO**, rappresentato e difeso da Amodio Avv. Guido, domiciliatario in Bari, via Bozzi, 9;

**C O N T R O**

- la Prefettura di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

**per l'annullamento**

del decreto del Prefetto della Provincia di Bari dell'8/11/2000 (Prot. 2162/2000/Cont./AAASG), notificato al ricorrente in data 21/11/2000, con il quale il Prefetto ha respinto, in quanto infondato, il ricorso gerarchico del ricorrente teso alla revoca del decreto del Questore di Bari del 17/7/2000 (Div. P.A.S. Cat. 16B/2000), di sospensione per quindici giorni, dei titoli di approvazione della nomina di guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto di pistola per difesa personale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;

Comparso l'avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

**1.** - Con ricorso notificato il 18.1.2001, il sig. Centrullo Domenico ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Prefetto della Provincia di Bari, datato 38.11.2000, di rigetto del ricorso gerarchico contro il decreto del Questore di Bari del 17/7/2000 (Div. P.A.S. Cat. 16B/2000), di sospensione per quindici giorni, dei titoli di approvazione della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto di pistola per difesa personale.

**La sanzione è stata irrogata perchè il ricorrente, “nel corso di un servizio trasporto valori, ha abbandonato senza autorizzazione il furgone, in cui erano custoditi i valori, per effettuare una consumazione al bar”.**

Questi i motivi di ricorso:

- 1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di presupposto, in quanto l'interessato, non si sarebbe reso responsabile dell'“abbandono” del furgone portavalori, in quanto l'attuale ricorrente si era limitato a lasciare il proprio posto per soli cinque minuti in strada non appartata né pericolosa, lasciando in custodia la relativa chiave al collega rimasto sul furgone stesso, al solo fine di recarsi in un bar per soddisfare una necessità fisiologica e per assumere un medicinale;
- 2) Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua, in quanto non sarebbero state prese in considerazione le giustificazioni addotte dall'interessato;
- 3) il provvedimento prefettizio sarebbe viziato nel merito, in quanto avrebbe violato principi di opportunità ed equità, considerato che l'infrazione commessa non sarebbe da considerare negligenza grave, non essendo stata qualificata come tale dall'istituto datore di lavoro, né è da considerarsi tale in relazione al comportamento adottato.

L'Amministrazione intimata si è costituita ed ha depositato relazione e documenti.

**3. - Il ricorso è infondato.**

**3.1. -** È in atti copia della nota, inviata alla società datrice di lavoro in risposta alla contestazione di addebiti, con la quale il ricorrente dichiara: *“lasciato a bordo del furgone il sig. Binetti Rocco, unitamente al sig. Sforza Michele, mi recavo nel bar situato a circa 3-4 mt. dal furgone: in tale occasione, il sig. Sforza Michele riceveva dal Binetti, come da prassi, la chiave elettronica (che pertanto non rimaneva in possesso di Binetti Rocco, come erroneamente da Voi affermato”.*

Lo stesso interessato riconosce di essersi allontanato dal furgone portavalori e ciò costituisce necessaria e sufficiente giustificazione della sanzione irrogata.

Senza pregio sono, perciò, i primi due motivi di ricorso, perché, volti ad escludere ogni responsabilità sulla base di una circostanza, la presenza a bordo dell'autovettura di altra **guardia giurata**, che non esclude però l'inosservanza, da parte del deducente, dei suoi impegni di lavoro.

Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è, per un verso, inammissibile nella parte in cui, denunciando che la sanzione non sarebbe opportuna ed equa, impinge in valutazioni di merito, insindacabili dal Giudice di legittimità; per un altro verso, è infondato, perchè il comportamento del ricorrente è stato particolarmente grave, dovendo egli attendere alla custodia dei valori trasportati, che ha invece messo in serio pericolo, contravvenendo all'obbligo di restare all'interno dell'autofurgone.

**4. - In definitiva, il ricorso in esame deve essere respinto.**

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il tribunale amministrativo regionale per la puglia, Sede di Bari - Sezione Seconda**, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore dell'Amministrazione costituita in complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2005 con l'intervento dei Magistrati:

Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE, Rel.

Dott. PIETRO MOREA COMPONENTE

Dott. ANTONIO PASCA COMPONENTE

**Publicata mediante deposito  
in Segreteria il 16 giugno 2005**

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

R.N.G. 204/2001